

se non ne fossero stati riconfermati: al che doveva invigilare il doge; anzi egli era obbligato con giuramento a non lasciar correre i due mesi senza averli fatti riconfermare.

E finalmente, quanto alle personali ed esteriori onorificenze del doge, non dirò delle vesti nè del corteggio sì nel palazzo che nelle pubbliche comparse, perchè su ciò alcune cose ho parlato in addietro ed altre ne dovrò parlare in appresso. Qui mi circoscrivo soltanto ad alcune particolarissime, che non appartengono nè all'una nè all'altra delle indicate specie. Ed era appunto per conservare l'esteriore onorificenza della ducale dignità, che non era lecito al doge il comparire personalmente in giudizio pe' suoi patrimoniali litigi, o per qualsivosse altra particolare e privata controversia; ma, occorrendo, lo doveva fare per mezzo di un pröcuratore. Anche la legge, che vietava al doge di uscire dalla provincia strettamente detta il *dogado*, senza prima averne avuto licenza dal maggiore consiglio e dal minore (1), tendeva similmente a conservare l'esteriore decoro della suprema dignità dello stato. Con altro decreto (2) era prescritto, che il doge non potesse abdicare, se prima non avesse ottenuto l'assenso del consiglio minore e l'approvazione del maggiore.

Fin qui ho parlato dei *Correttori della Promissione ducale*: m'è d'uopo adesso parlare degl' *Inquisitori sopra il doge defunto*, la cui carica fu istituita nel medesimo tempo (5). Eglino, siccome dissi nel principio di questo capo, erano tre. Consisteva il loro uffizio nell'indagare le trasgressioni commesse dal doge contro le leggi, contenute nella *Promissione ducale* e da esso giurate al momento della sua elezione. Questi altresì ebbero autorità sopra gli averi e sopra gli eredi del defunto doge, per imporne i dovuti risarcimenti, nel caso di dimostrata mancanza. Nella quale misura si vede provveduto sapientemente al decoro della dignità ducale da un lato, e all'esercizio della giustizia dall'altro; perchè nel mentre che si

(1) Libro delle Promiss. duc., cap. L.

(3) Lib. cit., cap. CIX.

(2) Ivi, cap. IC.